

“STATUTO SOCIALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E

DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

ART. 1 (S)

COSTITUZIONE E SEDE

1. L’Unione Italiana dei Ciechi, fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, ed ha la sua sede centrale e legale in Roma, Via Borgognona, 38, cap 00187 ed assume la denominazione di “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS”.
2. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l’acronimo "ONLUS".

ART. 2 (S)

RAPPRESENTANZA E TUTELA

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS, posta sotto la vigilanza del Ministero dell’Interno, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti ad essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978.

ART. 3 (S)

SCOPI

1. Scopo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS-, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'integrazione dei ciechi e degli ipovedenti nella società.
2. L'Unione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d'interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime.
3. In particolare:
 - a) favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;
 - b) promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti;
 - c) promuove ed attua iniziative per l'istruzione dei ciechi e degli ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;
 - d) promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi e per gli ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l'attività professionale in forme individuali e cooperative;
 - e) attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei ciechi e degli ipovedenti, con particolare attenzione ai pluriminorati e agli

- anziani;
- f) opera nel campo tiflogico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di sempre più avanzati strumenti;
 - g) promuove ed attua le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico dei non vedenti e degli ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi”;
 - h) Favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali, aderendovi in qualità di socio con propri finanziamenti.
4. È fatto divieto, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 5, del D. L.vo 460/97, di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 (S)

RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali per il conseguimento degli scopi associativi.

ART. 5 (S)

INDIPENDENZA PARTITICA E CONFESIONALE

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS esplica la propria opera con apartiticità e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea *e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/2006, ratificata in Italia con Legge n. 18 del 03/03/2009.*

2. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS attua per i soci effettivi una disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto, con esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi sociali.
3. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS garantisce la libera eleggibilità dei propri organi, osservando il principio del voto singolo.
4. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS adotta il principio della sovranità della assemblea dei soci.

TITOLO II

DEI SOCI

ART. 6 (S)

CATEGORIE DI SOCI

1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS comprende *quattro* categorie di soci: effettivi, tutori, sostenitori e onorari:
 - a) *soci effettivi sono i cittadini ciechi totali, ciechi parziali e gli ipovedenti (articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 3.4.2001, n. 138);*
 - b) *soci tutori sono i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali;*
 - c) *soci sostenitori sono tutti i cittadini vedenti che contribuiscono economicamente all'attività dell'Unione o che prestano la loro opera gratuita a vario titolo in favore dell'Unione;*

- d) soci onorari sono coloro che rendono particolari servizi all'organizzazione ed ai ciechi ed agli ipovedenti o che illustrano la categoria con la loro attività nel campo sociale culturale e scientifico.
2. Possono essere soci dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus anche i ciechi e gli ipovedenti stranieri residenti sul territorio nazionale.

ART. 7 (S)

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. I soci effettivi ed i soci tutori hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
3. Dovere di tutti i soci è il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.
4. I soci effettivi e i soci tutori hanno il dovere di pagare la quota associativa. La morosità comporta la sospensione automatica dai diritti associativi.

ART. 8 (S)

DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci effettivi maggiorenni ed i soci tutori. I soci tutori non possono essere eletti alle cariche di Presidente.
2. I vedenti maggiorenni possono essere eletti nei Consigli delle Sezioni Provinciali fino ad un terzo dei componenti e nei Collegi dei Sindaci senza limitazioni di numero. *Vanno esclusi dal computo di 1/3 dei componenti i soci tutori*

3. Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici.

ART. 9 (S)

CIECHI ED IPOVEDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

1. I ciechi e gli ipovedenti cittadini italiani residenti all'estero hanno gli stessi diritti e doveri di quelli residenti in Italia.

TITOLO III

ORGANI DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI

IPOVEDENTI-ONLUS

ART. 10 (S)

ORGANIZZAZIONE

1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS è costituita da una struttura nazionale e da strutture regionali e provinciali, dotate, secondo le norme del presente Statuto e dei regolamenti in vigore, di autonomia gestionale, amministrativa, patrimoniale e fiscale.

ART. 11 (S)

ORGANI DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI

IPOVEDENTI-ONLUS

1. Sono Organi della struttura nazionale:
 - a) il Congresso Nazionale;
 - b) il Presidente Nazionale;
 - c) il Consiglio Nazionale;
 - d) la Direzione Nazionale;
 - e) l'Ufficio di Presidenza Nazionale;
 - f) il Collegio dei Probiviri;
 - g) il Collegio Nazionale dei Sindaci;

- h) l'Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti
2. Sono organi delle strutture regionali:
 - a) il Presidente Regionale;
 - b) il Consiglio Regionale;
 - c) l'Ufficio di Presidenza Regionale;
 - d) il Collegio dei Sindaci del Consiglio Regionale;
 - e) l'Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti
 3. Sono organi delle strutture provinciali:
 - a) l'Assemblea della Sezione Provinciale;
 - b) il Presidente della Sezione Provinciale;
 - c) il Consiglio della Sezione Provinciale
 - d) l'Ufficio di Presidenza della Sezione Provinciale;
 - e) il Collegio dei Sindaci della Sezione Provinciale;
 4. Le riunioni degli Organi collegiali sono valide anche se tenute per teleconferenza.
 5. Ai titolari degli Organi monocratici ed ai componenti degli Organi collegiali compete una indennità di carica stabilita dalle strutture di appartenenza nei modi ed entro i limiti di legge e del Regolamento Generale.

TITOLO IV

DEL CONGRESSO NAZIONALE

ART. 12 (S)

COMPETENZE DEL CONGRESSO

1. Il Congresso è l'organo supremo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS e determina l'indirizzo della politica associativa.

2. Sono di sua competenza:

- a) la discussione e l'approvazione della relazione morale del Consiglio Nazionale e delle risoluzioni di indirizzo sulla politica associativa;
- b) le modifiche dello Statuto Sociale;
- c) l'elezione del Presidente Nazionale;
- d) l'elezione di 20 Consiglieri Nazionali.

ART. 13 (S)

CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO

1. Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni cinque anni, e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o lo richiedano almeno i 2/3 dei Consigli Regionali.

ART. 14 (S)

COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO

1. Il Congresso è composto dai delegati eletti nelle Assemblee delle Sezioni Provinciali nella seguente misura:
 - per le Sezioni fino a 1.000 soci, uno ogni 400 soci o frazioni pari o superiori a 200;
 - per le Sezioni con oltre 1.000 soci, uno ogni 400 soci o frazioni pari o superiori a 300.
2. Ogni Sezione ha comunque diritto a un delegato, indipendentemente dal numero dei soci.
3. Per il computo dei soci si considerano le iscrizioni in regola con la quota associativa dell'anno precedente.
4. Sono componenti di diritto del Congresso il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali ed i Presidenti delle Sezioni Provinciali.

5. Le deliberazioni del Congresso sono valide quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 15 (S)

ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO

1. Il Congresso elegge con voto palese il proprio Presidente, due Vice Presidenti, sette scrutinatori, di cui almeno due non vedenti, e cinque questori tutti vedenti. Il Presidente nomina il Segretario del Congresso.
2. Il Congresso costituisce le seguenti Commissioni:
 - a) Commissione per la verifica dei poteri;
 - b) Commissione per le modifiche dello Statuto Sociale;
 - c) Commissione elettorale.
3. Il Congresso può, inoltre, articolarsi in Sezioni di lavoro.

TITOLO V

DEL PRESIDENTE NAZIONALE

ART. 16 (S)

COMPETENZE DEL PRESIDENTE NAZIONALE E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS

1. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS.
2. Il Presidente Nazionale inoltre:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Direzione Nazionali;
 - b) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera della Direzione Nazionale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e

possessori, informandone la Direzione Nazionale nella prima seduta utile;

c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Direzione Nazionali ;

d) adotta deliberazioni d'urgenza soggette a ratifica della Direzione Nazionale nella prima riunione utile.

3. Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale.

TITOLO VI

DEL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 17 (S)

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è costituito:

a) dal Presidente Nazionale;

b) da venti Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso;

c) dai Presidenti Regionali e dai Presidenti delle Sezioni delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 18 (S)

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, e in via straordinaria ogniqualvolta la Direzione Nazionale lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri Nazionali.

ART. 19 (S)

COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale:

- a) delibera la convocazione del Congresso;
- b) elegge nel proprio seno la Direzione Nazionale tra i venti Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale. Sono eletti i dieci Consiglieri che ottengono il voto della maggioranza degli aventi diritto;
- c) vota la sfiducia alla Direzione Nazionale su mozione proposta da almeno 1/3 dei propri componenti. L'approvazione della mozione da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale comporta la decadenza automatica della Direzione Nazionale;
- d) elegge il Presidente Nazionale in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinatasi;
- e) vota la sfiducia al Presidente Nazionale su mozione proposta da almeno 1/3 e approvata da 2/3 dei suoi componenti, nel qual caso il Presidente Nazionale deve dimettersi;
- f) elegge i Probiviri effettivi e supplenti;
- g) elegge due Sindaci effettivi e due supplenti;
- h) nomina il Segretario Generale, su proposta della Direzione Nazionale;
- i) nomina i soci onorari;
- j) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull'attività dell'Unione e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- k) approva entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- l) approva il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell'Unione, su proposta della Direzione Nazionale;

- m) determina l'entità della quota sociale, nonché le percentuali di distribuzione della quota stessa tra Sede Centrale, Consigli Regionali e Consigli delle Sezioni Provinciali;
- n) nomina i Direttori dei Periodici editi dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS, che costituiscono il Comitato Stampa;
- o) nomina Commissioni per la verifica amministrativa, su proposta della Direzione Nazionale;
- p) può costituire Consigli di Amministrazione o Comitati per la gestione di specifiche attività proprie dell'Unione;
- q) delibera la costituzione e la soppressione delle Sezioni Provinciali, su proposta del Consiglio Regionale competente.

TITOLO VII

LA DIREZIONE NAZIONALE

ART. 20 (S)

COMPOSIZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, e da dieci componenti eletti dal Consiglio Nazionale tra i 20 Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso.
2. In caso di sopravvenuta incapacità, o di vacanza, comunque determinata, i componenti della Direzione Nazionale vengono sostituiti mediante elezione integrativa da parte del Consiglio Nazionale.
3. Le dimissioni contemporanee di almeno sei componenti determinano la decadenza dell'intera Direzione Nazionale, che dovrà essere rinnovata.

ART. 21 (S)

CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale almeno sei volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei componenti la Direzione stessa.

ART. 22 (S)

COMPETENZE DELLA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale:
 - a) elegge tra i suoi componenti, su proposta del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale e il terzo componente dell'Ufficio di Presidenza Nazionale;
 - b) attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
 - c) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Generale;
 - d) delibera l'assunzione del personale dipendente dalla Sede Centrale e adotta il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il personale dipendente dall'Unione;
 - e) nomina un Istituto Cassiere;
 - f) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Unione nelle Commissioni ministeriali, negli organismi e nei consigli di amministrazione degli enti nazionali o interregionali, nonché nelle organizzazioni internazionali;
 - g) predispose per ciascun esercizio il Bilancio Preventivo, le sue eventuali variazioni, e il Bilancio Consuntivo;
 - h) propone al Consiglio Nazionale il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus;

- i) nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Regionale di cui si sia verificata la vacanza;
- j) nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Regionali;
- k) può, ove ne ravvisi l'opportunità, esercitare il controllo amministrativo sui Consigli Regionali e sulle Sezioni Provinciali;
- l) autorizza le iniziative proposte dai Consigli Regionali quando esorbitano dall'ambito regionale;
- m) autorizza l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili dell'Unione,
- n) in caso di urgenza adotta deliberazioni in materie di competenza del Consiglio Nazionale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione utile;
- o) delibera sugli argomenti che non siano espressamente riservati alla competenza del Consiglio Nazionale.

TITOLO VIII

DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

ART. 23 (S)

UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

1. L'Ufficio di Presidenza Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale e dal componente della Direzione Nazionale da questa eletto. Collabora con il Presidente nell'assolvimento dei compiti statutari.

TITOLO IX

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DELLE SANZIONI

DISCIPLINARI

ART. 24 (S)

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI

PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Nazionale tra soci effettivi di chiara condotta morale, civile, ed associativa.
2. Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi il Presidente, che lo convoca ogni qualvolta ve ne sia la necessità.
3. Al Collegio Nazionale dei Probiviri competono le decisioni in materia di sanzioni disciplinari, su proposta del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale, dei Consigli Regionali e dei Consigli delle Sezioni Provinciali.

ART. 25 (S)

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci sono: la censura, la sospensione fino a tre anni, l'espulsione.
2. La censura viene adottata quando vengano commesse mancanze lesive dell'Unione, dei suoi Organi o di soci. La censura viene anche adottata nei confronti di soci che abbiano violato i doveri indicati dall'art. 7 del presente Statuto.
3. La sospensione viene irrogata a coloro che siano stati soggetti più volte a censura, o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave le mancanze previste dal comma precedente.
4. L'espulsione viene adottata nei confronti di soci che siano stati sospesi più volte o che abbiano commesso in misura gravissima le mancanze previste dal terzo comma.

5. Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.
6. Ai vedenti componenti degli organi collegiali si applicano le stesse sanzioni previste per i soci, fatta eccezione per la espulsione che è sostituita dalla decadenza dalla carica ricoperta.

TITOLO X

DEL PATRIMONIO SOCIALE E DEI PROVENTI

ART. 26 (S)

IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di cui l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS abbia la proprietà a qualsiasi titolo ed è amministrato dalla Direzione Nazionale, dai Consigli Regionali e dalle Sezioni Provinciali secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.

ART. 27 (S)

ENTRATE

1. Le entrate dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS sono costituite:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) dalle rendite patrimoniali;
 - c) dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati;
 - d) da donazioni, lasciti ed oblazioni;
 - e) dai proventi di iniziative di carattere economico e da ogni altra entrata.

2. Gli utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO XI

DEI COLLEGI DEI SINDACI

ART. 28 (S)

COMPOSIZIONE DEI COLLEGI DEI SINDACI

1. I Collegi dei Sindaci sono il Collegio Centrale, i Collegi Regionali e i Collegi Provinciali.
2. I componenti del Collegio Centrale sono nominati: in numero di due effettivi e due supplenti dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale; in numero di uno dal Ministero dell'Interno; in numero di uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e in numero di uno dal Ministero per i Beni Culturali. I componenti dei Collegi Regionali e dei Collegi Provinciali, in numero di tre effettivi e due supplenti sono eletti rispettivamente, dal Consiglio Regionale e dal Consiglio della Sezione Provinciale.
3. Ciascun Collegio elegge il suo Presidente tra i membri effettivi.

ART. 29 (S)

COMPETENZE DEI COLLEGI DEI SINDACI

1. Il Collegio Centrale dei Sindaci verifica la gestione economica e finanziaria degli organi centrali, ispeziona almeno ogni tre mesi i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale.
2. Al termine di ogni esercizio presenta al Consiglio Nazionale la relazione sul Bilancio Consuntivo ed esprime parere sul Bilancio Preventivo.

3. I Collegi Regionali e i Collegi Provinciali dei Sindaci:
- a) verificano la gestione economica e finanziaria dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali;
 - b) verificano almeno trimestralmente i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale;
 - c) redigono la relazione sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio Preventivo.

TITOLO XII

DELL'ISTITUTO CASSIERE

ART. 30 (S)

L'ISTITUTO CASSIERE

1. L'Istituto Cassiere della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali è scelto tra Istituti di Credito di provata solidità.
2. Il servizio di cassa e di conto corrente è regolato da apposita convenzione.

TITOLO XIII

DEL SEGRETARIO GENERALE

ART. 31 (S)

NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale dell'Unione è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta della Direzione Nazionale.
2. Il Segretario Generale:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale e dell'Assemblea dei Quadri Dirigenti e ne redige i verbali;
 - b) controfirma gli ordini di pagamento e di incasso;

- c) assiste il Presidente Nazionale e gli altri Organi nazionali nell'espletamento delle loro funzioni e nello svolgimento delle iniziative di carattere associativo;
 - d) sovrintende al funzionamento degli uffici della Sede Centrale, ed è responsabile dell'efficacia dell'azione amministrativa;
 - e) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale della Sede Centrale, nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.
3. In caso di impedimento temporaneo, il Segretario Generale viene sostituito nelle sue funzioni da altra persona di nomina della Direzione Nazionale.
4. *Funzioni analoghe vengono svolte dai segretari regionali e sezionali.*

TITOLO XIV

DEGLI ORGANI REGIONALI

ART. 32 (S)

ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE

1. Le strutture regionali corrispondono al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale.
2. Gli Organi regionali hanno sede di norma presso la Sezione nel capoluogo di regione.
3. Il Consiglio Regionale rappresentativo del territorio di competenza è l'organismo intermedio su cui si fonda l'organizzazione dell'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus.

ART. 33 (S)

IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale è il rappresentante *legale* dell'Unione Italiana

dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS nell'ambito regionale, ed ha la direzione dell'attività associativa svolta in tale ambito.

2. Il Presidente inoltre:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza;
 - b) dà esecuzione ai deliberati del Consiglio Regionale;
 - c) firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il Consiglio Regionale, esclusi gli atti di cui alla lettera m) dell'art. 22.
 - d) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio Regionale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone il Consiglio Regionale nella prima riunione utile;
 - e) *adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.*
3. Il Vice Presidente Regionale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 34 (S)

IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è composto da:
 - a) I Presidenti delle Sezioni Provinciali, che sono componenti di diritto.
 - b) I componenti eletti dalle Assemblee delle Sezioni Provinciali, in numero di uno per ogni sezione fino a 1.000 soci effettivi, di due per ogni sezione fino a 2.000 soci effettivi, di tre per ogni sezione fino a 3.000 soci effettivi, di quattro per ogni sezione con oltre 3.000 soci

effettivi.

2. Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano i Consigli delle Sezioni Provinciali svolgono anche le funzioni di Consiglio Regionale.

ART. 35 (S)

COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale rappresenta e tutela gli interessi dei ciechi e degli ipovedenti nell'ambito del territorio regionale, ed a tale scopo coordina le attività delle Sezioni Provinciali e determina l'indirizzo dell'attività associativa in campo regionale.
2. Il Consiglio Regionale inoltre:
 - a) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato e nelle Regioni con almeno 15 Consiglieri altri due componenti, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza Regionale;
 - b) vigila sull'applicazione nell'ambito della Regione dei deliberati del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale;
 - c) è responsabile dell'attività associativa nel territorio regionale; ogni iniziativa esorbitante dal territorio regionale deve essere autorizzata preventivamente dalla Direzione Nazionale;
 - d) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull'attività svolta ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
 - e) nomina l'Istituto Cassiere regionale;
 - f) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Unione Italiana dei

Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS in seno a tutti gli Organismi e Commissioni di competenza degli Organi regionali ed indica alla Direzione Nazionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell'Unione in organismi che operano nella regione, la cui nomina è di competenza degli Organi nazionali;

- g) nomina i rappresentanti regionali nei Comitati Nazionali e costituisce i Comitati Regionali deliberati dal Consiglio Nazionale e dalla Direzione Nazionale;
- h) può esercitare, ove ne ravvisi l'opportunità, il controllo contabile amministrativo sulle Sezioni Provinciali;
- i) nomina il Commissario Straordinario presso le Sezioni Provinciali;
- j) nomina il Commissario ad acta presso le Sezioni Provinciali;
- k) vota la sfiducia al Presidente e al Vice Presidente, che devono essere soci effettivi, e al Consigliere Delegato e agli eventuali altri due componenti dell'Ufficio di Presidenza, su proposta di almeno un terzo e a maggioranza dei componenti;
- l) elegge tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Regionale dei Sindaci;
- m) può costituire Consigli di Amministrazione Comitati e gestioni speciali per la gestione di specifiche attività dell'Unione a livello regionale;
- n) stabilisce le norme attinenti al funzionamento delle strutture di cui alla lettera m);
- o) delibera l'assunzione del personale dipendente dal Consiglio medesimo;

p) propone al Consiglio Nazionale la costituzione e la soppressione delle Sezioni Provinciali nell'ambito del territorio di propria competenza.

q) *Autorizza l'accettazione di lasciti e donazioni destinati al Consiglio Regionale.*

ART. 36 (S)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE

1. L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo del Consiglio Regionale e collabora con il Presidente.

ART. 37 (S)

ENTRATE REGIONALI

1. Le entrate regionali sono costituite:

- a) dai contributi delle Sezioni Provinciali secondo le modalità deliberate dal Consiglio Regionale;
- b) dalla quota sociale nella parte di competenza;
- c) dai contributi disposti dagli Organi centrali dell'Unione;
- d) dai contributi dell'ente Regione o di altri enti;
- e) da oblazioni e contributi di privati;
- f) dai proventi di iniziative concordate con i Consigli delle Sezioni Provinciali;
- g) da ogni altra entrata.

TITOLO XV

DELLA SEZIONE PROVINCIALE

ART. 38 (S)

ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. La Sezione Provinciale è il nucleo organizzativo fondamentale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS.
2. Essa ha autonomia di iniziativa, nel proprio ambito territoriale, per l'attuazione delle finalità associative.
3. Gli Organi della Sezione Provinciale hanno sede nel Comune capoluogo della provincia.

ART. 39 (S)

L'ASSEMBLEA DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. L'Assemblea dei soci della Sezione Provinciale si riunisce in via ordinaria *una volta l'anno entro il 30 aprile* e, in via straordinaria:
 - a) per eleggere il Consiglio della Sezione Provinciale vacante;
 - b) per eleggere i delegati al Congresso straordinario;
 - c) quando il Consiglio della Sezione Provinciale lo ritenga necessario;
 - d) quando 1/10 dei soci effettivi regolarmente iscritti alla Sezione ne faccia richiesta scritta.
2. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea i soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa alla data di svolgimento della stessa.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione Provinciale.
4. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti

ART. 40 (S)

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci:

- a) elegge a scrutinio palese il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea, tre questori vedenti e non meno di cinque scrutinatori di cui due non vedenti;
- b) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull'attività svolta ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- c) approva entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- d) elegge il Consiglio della Sezione Provinciale;
- e) vota la sfiducia al Consiglio della Sezione Provinciale su mozione proposta da almeno un decimo degli aventi titolo a partecipare all'Assemblea. L'approvazione della mozione da parte di almeno 2/3 dei presenti comporta la decadenza automatica del Consiglio della Sezione Provinciale;
- f) elegge i delegati al Congresso;
- g) elegge i componenti del Consiglio Regionale.
- h) L'assemblea dei soci vota la sfiducia al consigliere regionale su mozione proposta da almeno 1/10 degli aventi titolo a partecipare all'assemblea. L'approvazione della mozione da parte di almeno 2/3 dei presenti comporta la decadenza automatica del consigliere regionale.*

ART. 41 (S)

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. Il Presidente della Sezione Provinciale è il rappresentante *legale* dell'Unione nell'ambito provinciale, ed ha la direzione dell'attività

associativa svolta in tale ambito.

2. Il Presidente della Sezione Provinciale inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio della Sezione Provinciale e l'Ufficio di Presidenza;
- b) dà esecuzione ai deliberati del Consiglio della Sezione Provinciale;
- c) firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il Consiglio della Sezione Provinciale, esclusi gli atti di cui alla lettera m) dell'articolo 22.
- d) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio della Sezione Provinciale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone il Consiglio della Sezione Provinciale nella prima riunione utile.
- e) *Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio della Sezione Provinciale da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.*

3. Il Vice Presidente della Sezione Provinciale sostituisce il Presidente della Sezione Provinciale in caso di assenza o impedimento.

ART. 42 (S)

IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. Il Consiglio della Sezione Provinciale compreso il Presidente è costituito da:
 - cinque consiglieri per la Sezione Provinciale di Aosta;
 - sette consiglieri per le sezioni fino a 500 soci effettivi;
 - nove consiglieri per le sezioni fino a 1500 soci effettivi;

- undici consiglieri per le sezioni fino a 2500 soci effettivi;
 - tredici consiglieri per le sezioni oltre i 2500 soci effettivi.
2. Per il computo dei soci si considerano le iscrizioni in regola con la quota associativa dell'anno precedente.
 3. Almeno i 2/3 dei consiglieri devono essere soci effettivi.
 4. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno e, in via straordinaria, quando:
 - a) il Presidente lo ritenga necessario;
 - b) ne sia fatta richiesta dalla Direzione Nazionale o dal Consiglio Regionale;
 - c) ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

ART. 43 (S)

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELLA SEZIONE

PROVINCIALE

1. Il Consiglio della Sezione Provinciale:
 - a) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato e, nelle Sezioni con almeno 11 Consiglieri altri due componenti, che, unitamente al Presidente, costituiscono l'Ufficio di Presidenza della Sezione; il Presidente e il Vice Presidente sono eletti fra i soci effettivi;
 - b) è responsabile dell'attività associativa della Sezione e promuove ogni iniziativa in favore dei ciechi e degli ipovedenti nell'ambito del proprio territorio; ogni iniziativa esorbitante dal territorio sezionale deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Regionale o dalla Direzione Nazionale, a seconda delle rispettive competenze;

- c) predisporre annualmente la relazione sull'attività svolta e la relazione programmatica;
- d) predisporre il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo;
- e) nomina l'Istituto Cassiere;
- f) designa, nomina, e revoca i rappresentanti dell'Unione in seno agli organismi e Commissioni di competenza degli Organi provinciali. Indica al Consiglio Regionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell'Unione in organismi che operano nella provincia, la cui nomina è di competenza degli Organi regionali;
- g) revoca il mandato al Presidente, al Vice Presidente e al Consigliere Delegato su proposta di almeno 1/3 ed a maggioranza dei componenti.
- h) delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame;
- i) delibera sull'istituzione, e sulla soppressione delle rappresentanze zonali e nomina propri referenti comunali;
- j) può costituire Consigli di Amministrazione, Comitati e gestioni speciali, per la gestione di specifiche attività;
- k) stabilisce le norme per il funzionamento delle strutture di cui alla lettera j);
- l) delibera su ogni argomento che non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea;
- m) delibera l'assunzione del personale dipendente dalla Sezione.
- n) elegge tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Sezionale dei Sindaci.

- o) Autorizza l'accettazione di lasciti e donazioni destinati alla Sezione provinciale.*
- p) I gruppi giovanili sono costituiti dai soci effettivi fino al compimento del 35° anno di età.*

ART. 44 (S)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo del Consiglio della Sezione Provinciale e collabora con il Presidente.

ART. 45 (S)

ENTRATE DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. Le entrate della Sezione Provinciale sono costituite:
 - a) dalle quote sociali per la parte di competenza e da altri contributi di soci;
 - b) da contributi di Enti Locali e di altri Enti Pubblici e Privati;
 - c) da proventi di iniziative organizzate dal Consiglio della Sezione Provinciale;
 - d) da donazioni e contributi di privati;
 - e) da contributi degli Organi centrali e regionali dell'Unione;
 - f) da ogni altra entrata.

TITOLO XVI

DELLA RAPPRESENTANZA ZONALE

ART. 46 (S)

LA RAPPRESENTANZA ZONALE

1. La Rappresentanza zonale cura, su direttive del Consiglio della Sezione Provinciale territorialmente competente, tutte le attività associative

nell'ambito del territorio in cui opera.

2. Essa è affidata a una Rappresentanza Collegiale la quale elegge un proprio Coordinatore.

TITOLO XVII

DEGLI ORGANI CONSULTIVI

ART. 47 (S)

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI

1. L'Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti è composta dai Consiglieri Nazionali e dai Presidenti Sezionali o loro delegati e si riunisce almeno una volta l'anno.
2. L'Assemblea esprime pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa.

ART. 48 (S)

L'ASSEMBLEA REGIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI

1. L'Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti è composta dal Consiglio Regionale e dai Consigli delle Sezioni Provinciali presenti sul territorio regionale e si riunisce almeno una volta l'anno.
2. L'Assemblea esprime pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa in ambito regionale.

TITOLO XVIII

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI

ART. 49 (S)

DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Gli Organi dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS restano in carica cinque anni.

2. Gli Organi Regionali e Provinciali si rinnovano nelle Assemblee Precongressuali.
3. I loro componenti sono rieleggibili.
4. I componenti di qualsiasi organo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS che compiano tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute dell'organo cui appartengono decadono automaticamente dalla carica associativa ricoperta.

ART. 50 (S)

INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI CARICHE

1. Il Presidente Nazionale ed i componenti la Direzione Nazionale non possono ricoprire alcuna altra carica elettiva nell'Unione. I Consiglieri Nazionali, eletti dal Congresso, non possono ricoprire la carica di Presidente Regionale. I componenti dei Collegi dei Sindaci Nazionale, Regionali e Provinciali ed i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica nell'Unione.
2. La carica di dirigente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS è incompatibile con quella di dirigente di altre associazioni di e per ciechi qualora le stesse operino contro l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS. Parimenti la qualità di socio dell'Unione è incompatibile con quella di socio di tali associazioni.
3. La carica di dirigente dell'Unione è, altresì, incompatibile con rapporti di lavoro a carattere continuativo con l'Unione e con gli enti nei cui confronti l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS eserciti poteri di gestione e di controllo.
4. *La carica di dirigente dell'Unione è altresì incompatibile con rapporti di*

collaborazione professionale con l'Unione e con gli enti nei cui confronti l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus eserciti poteri di gestione e di controllo nel territorio di propria competenza.

5. La carica di Presidente Regionale, il quale viene eletto tra i consiglieri regionali di cui all'art. 34 lettera b), è incompatibile con la carica di Presidente della Sezione Provinciale.
6. *I dirigenti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus che vengono eletti o nominati a cariche politiche, sono sospesi dalle funzioni attinenti il ruolo rivestito fino alla cessazione dell'incarico politico cui sono chiamati.*
7. Il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i Presidenti Regionali, i Presidenti delle Sezioni Provinciali non possono ricoprire la medesima carica per più di tre mandati consecutivi. Tale disposizione si applica ai mandati successivi al 9.10.1999, data di entrata in vigore dello Statuto approvato dal XIX Congresso Nazionale.

ART. 51 (S)

VOTAZIONI ED ELEZIONI

1. Le votazioni nell'ambito degli Organi, avvengono, di norma, in modo palese; le votazioni per le elezioni delle cariche sociali o riguardanti questioni personali si tengono a scrutinio segreto.
2. Le votazioni sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti l'organo, salvo quanto disposto per le Assemblee Sezionali.
3. È approvata la delibera che abbia riportato la maggioranza dei voti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è dirimente.

4. Se si tratta di elezioni, risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto. In caso di parità, risulta eletto il più anziano per appartenenza continuativa all'Unione; in caso di ulteriore parità, risulta eletto il più anziano di età.
5. In caso di dimissioni, o di vacanza comunque determinata negli Organi dell'Unione, si ha la sostituzione con il subentro dei non eletti che hanno avuto il maggior numero di voti fino a sostituire 1/3 dei componenti l'organo inizialmente eletti.
6. Per l'elezione a tutte le cariche associative, fatta eccezione per il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso e per la Direzione Nazionale, le candidature sono di norma formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste.
7. Qualora non sia presentata alcuna lista, le candidature devono essere presentate ed accettate per iscritto prima dell'inizio delle operazioni di voto. In tale caso le preferenze espresse non possono superare il numero di componenti l'organo da eleggere. Per l'elezione del Consiglio Nazionale potrà essere espresso un numero di preferenze fino ai 2/3 dei componenti l'organo da eleggere, arrotondato per difetto.
8. Qualora sia stata presentata una sola lista, è data la facoltà di presentare candidature al di fuori della lista. Tali candidature devono essere presentate ed accettate per iscritto prima dell'inizio delle operazioni di voto. Nel caso di presentazione di una o più liste, il solo voto di lista comporta l'attribuzione di un voto di preferenza a tutti i candidati della lista. L'espressione di voti di preferenza oltre a quello di lista comporta la

sola attribuzione delle preferenze espresse ai candidati della lista e non all'intera lista.

9. Lo spoglio dei voti sarà effettuato da un collegio di scrutinatori composto da almeno cinque membri, di cui almeno due non vedenti.
10. I seggi vengono ripartiti con il metodo maggioritario nel modo seguente:
 - a) nel caso di presentazione di due liste, i seggi vengono ripartiti proporzionalmente ai voti, ma con riserva di un minimo dei due terzi dei seggi per la lista maggioritaria;
 - b) nel caso di presentazione di più di due liste, i seggi vengono ripartiti proporzionalmente in base ai voti ottenuti da ciascuna lista; alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è comunque riservata la metà più uno dei seggi. In tale ultima ipotesi i seggi restanti sono ripartiti fra le altre liste proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista.

ART. 52 (S)

CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. Le liste per le elezioni associative devono essere presentate:
 - per le sezioni fino a 250 soci da almeno 10 soci effettivi;
 - per le sezioni fino a 500 soci da almeno 15 soci effettivi;
 - per le sezioni fino a 1500 soci da almeno 20 soci effettivi;
 - per le sezioni fino a 2500 soci da almeno 30 soci effettivi;
 - per le sezioni oltre i 2500 soci da almeno 50 soci effettivi;
 - per le altre elezioni almeno dall'8% della componente elettorale.
2. Il numero di candidati di una lista non può superare il numero dei componenti l'organo da eleggere, né essere inferiore ai 2/3 del medesimo

organo.

3. I candidati devono essere di entrambi i sessi e, comunque, nelle liste deve essere garantita la presenza di almeno 1/3 dei componenti di ciascuno dei due sessi.
4. Il Consiglio Nazionale, con apposito Regolamento, disciplinerà le modalità di presentazione delle liste e la determinazione delle ulteriori norme elettorali.

ART. 53(S)

I RICORSI GERARCHICI

1. I ricorsi gerarchici sono così disciplinati:
 - a) avverso gli atti delle Sezioni Provinciali il ricorso va presentato ai Consigli Regionali che decidono in primo grado ed alla Direzione Nazionale che decide in secondo grado;
 - b) avverso gli atti dei Consigli Regionali il ricorso va presentato alla Direzione Nazionale che decide in primo grado ed al Consiglio Nazionale che decide in secondo grado;
 - c) avverso gli atti della Direzione Nazionale il ricorso va presentato al Consiglio Nazionale.
2. Le decisioni adottate in secondo grado e quelle comunque adottate dal Consiglio Nazionale sono inappellabili.
3. I termini per la presentazione e l'esame dei ricorsi sono disciplinati dal Regolamento Generale.

ART.54 (S)

RIUNIONI APERTE

1. Le riunioni dei Consigli delle Sezioni Provinciali, Regionali e Nazionale

sono aperte ai soci nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.

TITOLO XIX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.55 (S)

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte:
 - a) dalla Direzione Nazionale;
 - b) dal Consiglio Nazionale;
 - c) dai Consigli Regionali;
 - d) dai Consigli delle Sezioni Provinciali;
 - e) da almeno dieci congressisti.
2. Tutte le proposte di modifica dello Statuto, eccettuate quelle di cui *alle precedenti lettere a) ed e)*, devono pervenire alla Direzione Nazionale almeno due mesi prima della data di inizio del Congresso. Le proposte dei congressisti devono pervenire al Presidente del Congresso entro il termine di 24 ore dall'apertura del Congresso medesimo.
3. La Commissione congressuale per le modifiche statutarie coordina le proposte, delibera sulla loro ammissibilità e le sottopone al Congresso.

ART. 56 (S)

LE SEZIONI INTERCOMUNALI

1. Le Sezioni Intercomunali esistenti alla data di approvazione del presente Statuto sono conservate.

ART. 57 (S)

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

1. Lo scioglimento dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus

può essere deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell'atto di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Durante la vita dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra Onlus, facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.
4. Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:
 - a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

ART. 58 (S)

VIGENZA DELLO STATUTO

1. Le norme innovative del presente Statuto, saranno applicate nel momento in cui le situazioni ivi previste si verificheranno.”